



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0449(COD)

20.6.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")
(COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Anthea McIntyre

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")
(COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0913),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0510/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2012,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

13) La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro annuali che definiscono le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle attività. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è necessario conferire alla

Emendamento

13) Al fine di elaborare i programmi di lavoro annuali che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale, compresi gli adeguamenti alla ripartizione della dotazione di bilancio, come pure i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle attività, dovrebbe essere delegato alla

Commissione competenze di esecuzione.

Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

La definizione di priorità e azioni, degli obiettivi, dei risultati attesi, dei metodi impiegati e dei criteri di valutazione corrisponde a una scelta strategica significativa, intesa a completare o modificare gli elementi principali della politica quali definiti nel presente regolamento. È pertanto opportuno delegare alla Commissione i poteri di cui all'articolo 290 del TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

È istituito il programma d'azione pluriennale "Pericle 2020" (in seguito denominato "il programma"), al fine di promuovere azioni per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi. Il programma è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Emendamento

È istituito il programma d'azione pluriennale "Pericle 2020" (in seguito denominato "il programma"), al fine di promuovere azioni per la protezione **e la salvaguardia** dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi. Il programma è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Il programma *contribuisce a rafforzare la* cooperazione transnazionale per la protezione dell'euro a livello dell'Unione e a livello internazionale e a rendere più efficaci tali operazioni *sulla base di* migliori pratiche, norme comuni e formazione specializzata comune.

Emendamento

Il programma *incoraggia attivamente il rafforzamento della* cooperazione transnazionale *con i partner commerciali dell'Unione* per la protezione dell'euro a livello dell'Unione e a livello internazionale e *contribuisce* a rendere più efficaci tali operazioni *attraverso la condivisione delle* migliori pratiche, norme comuni e formazione specializzata comune.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

L'obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la falsificazione e le frodi, migliorando così la competitività dell'economia europea e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento

L'obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la falsificazione e le frodi, migliorando così la competitività dell'economia europea e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche *dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata.*

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, *se del caso*, anche con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) qualsiasi altro gruppo professionale interessato (quali le camere di commercio e dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie

Emendamento

soppresso

imprese, commercianti e corrieri).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione, **gli stampatori e incisori**;

Emendamento

f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) **qualsiasi altro organismo** in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione.

Emendamento

g) **organismi o privati** in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa, in particolare:

Emendamento

b) l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa **che risulti necessaria per i seminari di formazione organizzati nel quadro del programma**, in particolare:

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – primo trattino

Testo della Commissione

– qualsiasi misura che consenta di costituire a livello europeo strumenti didattici (***raccolte della legislazione dell'Unione europea***, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);

Emendamento

– qualsiasi misura ***adeguata*** che consenta di costituire a livello europeo strumenti didattici (bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione.

Emendamento

c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione, ***che possono essere esaminate unicamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3.***

Or. en

Motivazione

Precisazione con riferimento al considerando 8 e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, il quale stabilisce che l'acquisto di attrezzature non può costituire l'unica componente della convenzione di sovvenzione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nel quadro del programma non può superare **l'80%** dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supererà **il 90%** dei costi ammissibili.

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nel quadro del programma non può superare **il 70%** dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supererà **l'80%** dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di **attuazione** e l'importo totale degli stessi. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di **attuazione** orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

La dotazione stanziata per le azioni di comunicazione che la Commissione svolgerà ai sensi del presente regolamento

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alla definizione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di **esecuzione** e l'importo totale degli stessi, **compresi gli adeguamenti alla ripartizione della dotazione di bilancio.** Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di **esecuzione** orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

La dotazione stanziata per le azioni di comunicazione che la Commissione svolgerà ai sensi del presente regolamento

deve includere anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea.

deve includere anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea ***nel contesto dell'ambito di applicazione del programma.***

Or. en

Motivazione

Dato che il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano scelte strategiche significative, finalizzate a integrare o modificare gli elementi principali della politica quali definiti nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione i poteri di cui all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro annuale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata fino al 31 dicembre 2020, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della***

decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il programma sarà attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, in sede di comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE e Europol. La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il presente programma d'azione dell'Unione europea e altri programmi e attività pertinenti.

Emendamento

1. Il programma sarà attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante **regolari** consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, in sede di comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE e Europol. La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il presente programma d'azione dell'Unione europea e altri programmi e

attività pertinenti.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione effettua una valutazione del programma. Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione **stila** una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), **l'efficienza dell'uso** delle risorse e il valore aggiunto europeo, **in vista della** decisione da prendere circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti. Gli effetti più a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma saranno valutati **nel contesto di un'eventuale** decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Emendamento

La Commissione effettua una valutazione del programma. Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione **elabora** una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), **l'utilizzo efficiente ed efficace in rapporto ai costi** delle risorse e il valore aggiunto europeo. **La relazione di valutazione dovrebbe essere elaborata allo scopo di fungere da base per la** decisione da prendere circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti. Gli effetti più a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma saranno **inoltre** valutati **allo scopo di fungere da base per l'eventuale** decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi [del presente regolamento], gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi [del presente regolamento], gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ***tra cui misure finanziarie e amministrative.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso ***gli operatori economici che siano*** direttamente o indirettamente ***interessati*** da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Emendamento

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso ***qualsiasi organizzazione o impresa*** direttamente o indirettamente ***interessata*** da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Or. en

MOTIVAZIONE

La contraffazione dell'euro costituisce indubbiamente un grave reato penale e il suo collegamento con la criminalità organizzata va tenuto in considerazione nel valutare le implicazioni economiche e sociali della contraffazione sulla vita dei cittadini. La contraffazione su vasta scala può nuocere all'economia europea e alla stessa stabilità della valuta. L'euro non è, tuttavia, una valuta soggetta a frequenti falsificazioni. Ciò si deve in gran parte alla sua concezione, come pure alle strutture preposte, a livello nazionale e dell'Unione, alla sorveglianza e alla lotta anti-contraffazione. In tale processo ha rivestito sinora un ruolo importante il programma Pericle.

Questo programma ben consolidato ha svolto una funzione di rilievo divulgando le migliori prassi della lotta anti-contraffazione e ha così contribuito alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione. Nella proposta della Commissione, tuttavia, alcuni settori continuano a essere definiti in maniera eccessivamente vaga e la presente relazione mira pertanto a sviluppare tale proposta, consentendo al programma di ottimizzare l'impiego delle risorse a esso destinate.

Gli articoli 7 e 8 comprendono un ampio numero di potenziali gruppi destinatari e attività ammissibili ed è importante che il programma non disperda le sue limitate risorse in tanti piccoli rivoli, ma le concentri al fine di ottenere, ove possibile, un effetto moltiplicatore.

I tassi di cofinanziamento proposti (articolo 10) comportano una notevole pressione finanziaria sui fondi e dovrebbero pertanto essere diminuiti. Il 70% corrisponde quindi a un tasso di cofinanziamento più appropriato, che può arrivare, in casi eccezionali, all'80%.

I meccanismi di monitoraggio, valutazione e gestione prospettati (articolo 12) dovrebbero assicurare che le risorse siano spese nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi. Le consultazioni condotte dalla Commissione in varie fasi dell'attuazione del programma dovrebbero concentrarsi su un flusso bidirezionale di idee, onde poter trarne insegnamenti per la futura attuazione del programma.

Atti delegati

Conformemente ai poteri conferiti al Parlamento europeo dal trattato di Lisbona, il considerando 13 e l'articolo 11 sono stati modificati ed è stato inserito l'articolo 11 bis, onde far sì che l'attuazione del programma avvenga mediante atti delegati.